

N. Gen.le 588 del 30/10/2015

N. di Settore 179 del 30/10/2015



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Designazione del Servizio di prevenzione e protezione. - D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (S. O. n. 108/L a G.U. del 30 aprile 2008, n. 101). Codice CIG: Z31127C238

VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (S. O. n. 108/L a G.U. del 30 aprile 2008, n. 101), che ha abrogato il D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i. e che, a decorrere dal 15 maggio 2008, disciplina, tra l'altro, la materia del “Servizio di prevenzione e protezione”;

VISTO il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (Gazzetta Ufficiale n. 180, 5 agosto 2009, Suppl. Ord. n. 142/L), entrato in vigore il 20 agosto 2009;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 17, comma 1, lett. b), e degli artt. 31 e 33 del D. Lgs. n. 81/2008, occorre assicurare la presenza e la necessaria continuità, nel tempo, del Servizio di prevenzione e protezione;

VISTO l'art. 31 del D. Lgs. n. 81/2008 che attribuisce al “datore di lavoro” la competenza e l'obbligo di organizzare il Servizio di prevenzione e protezione;

VISTA la Determina Sindacale n.38 del 28.10.2013 con la quale lo scrivente è stato nominato datore di lavoro del Comune;

VISTO l'art. 17, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 81/2008, a norma del quale il datore di lavoro non può delegare la designazione del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione;

PREMESSO che l'art. 31 del D. Lgs. n. 81/2008 prevede che il datore di lavoro organizza il Servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'Ente o incarica persone o servizi esterni secondo le regole di cui allo stesso art. 31;

CONSIDERATO che la scelta del tipo di servizio (“interno” od “esterno”) non è, quindi, rimessa al potere meramente discrezionale del datore di lavoro, ma deve avvenire nel rigoroso rispetto delle “regole” espressamente previste dalla norma

(art. 31);

CONSIDERATO che, per quanto attiene alle “regole” predette, l'art. 8, comma 6, del D. Lgs. n. 626/1994, come sostituito dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 242/1996, prevedeva che “se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro può fare ricorso a persone o servizi esterni all'azienda” e che la legge 1 marzo 2002, n. 39 – Legge Comunitaria 2001 (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002, suppl. ord.), ai fini dell'adeguamento ai principi e criteri affermati dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenza di condanna dell'Italia del 15 novembre 2001, nella Causa C. 49/00, ha previsto, all'art. 21, comma 3, che, nella ipotesi legale di cui all'art. 8, comma 6, del D. Lgs. n. 626/1994, come sostituito dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 242/1996, il datore di lavoro deve (la parola “deve” sostituisce il “può” del testo originario dell'art. 8) fare ricorso a persone o servizi esterni;

CONSIDERATO che, sempre per quanto attiene alle stesse “regole”, l'art. 31, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008, prevede che “il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 32”;

CONSIDERATO che la norma (art. 31, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008) che prevede, per la stessa ipotesi presa in considerazione, la obbligatorietà del ricorso a persone o servizi esterni ha recepito il principio contenuto nel richiamato art. 8, comma 6, del D. Lgs. n. 626/1994, come modificato dall'art. 21, comma 3, della legge n. 39/2002;

VISTO l'art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008, che disciplina l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli “addetti” ed ai “responsabili” dei “servizi di prevenzione e protezione”;

VISTO il Provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 26 gennaio 2006 “Accordo tra il Governo e le Regioni e Province Autonome, attuativo dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Atto n. 2407” (G.U. del 14 febbraio 2006, n. 37) e s.m.i., richiamato dall'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008;

STANTE la carenza di personale nell'organico del Settore Tecnico e considerato che nessun dipendente di tale Settore e, comunque, dell'Amministrazione è in possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti dalla normativa sopra citata;

RITENUTO, pertanto, che il Comune di Assoro, non avendo la possibilità di organizzare tale Servizio all'interno dell'Ente con proprio personale in possesso dei previsti requisiti, versa nella richiamata ipotesi legale di cui all'art. 31, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008 ed ha quindi l'obbligo giuridico di fare ricorso, per lo svolgimento dei compiti del Servizio di prevenzione e protezione, a persone o servizi esterni;

CONSIDERATO che il dott. Sebastiano Dantoni e il geom. Mariano Geraldini sono in possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti dalla normativa di cui trattasi, per potere svolgere le funzioni, rispettivamente, di “Responsabile” e di “Addetto” del Servizio di prevenzione e protezione “esterno” del Comune di Assoro, in quanto in possesso, secondo quanto previsto dal richiamato art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008, degli Attestati di frequenza di Corsi di formazione e di relativi aggiornamenti per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione per il Macrosettore ATECO 8 “Pubblica Amministrazione. Istruzione” nel quale sono compresi gli Enti locali (oltre che per i Macrosettori ATECO 1, 3, 4, 6, 7 e 9);

VISTI i curricula vitae del dott. Sebastiano Dantoni e del geom. Mariano Geraldini e

la Certificazione di Qualità ISO 9001:2008 PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC-ACCREDIA dello Studio di cui i professionisti sono titolari;

CONSIDERATO che lo Studio Dantoni – Geraldini ha svolto tale servizio a decorrere dall'1 ottobre 2009 e che il relativo incarico scade il 31.12.2014;

CONSIDERATO che il Dott. Sebastiano Dantoni e il Geom. Mariano Geraldini, contattati per le vie brevi, hanno dichiarato la loro disponibilità a proseguire nell'incarico ed a continuare a svolgere i compiti propri del Servizio di prevenzione e protezione dell'Ente, con la riduzione del 5% sull'importo contrattuale degli anni precedenti, per come previsto dal D.Lgs. n. 66 del 26/04/2014, convertito e modificato dalla Legge 89/2014 ed in particolare l'art. 8 comma 8;

CONSIDERATO che in atto risultano in corso molteplici adempimenti in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro rivolti in particolare all'aggiornamento periodico della formazione dei lavoratori, alla rielaborazione dei Documenti di valutazione dei rischi per ciascuna sede di lavoro rientrante nella ipotesi legale di cui all'art. 29, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008, come sostituito dall'art. 19 del D. Lgs. n. 106/2009, e, più in generale, a tutte le attività necessarie ad assicurare il rispetto della normativa vigente in materia;

CONSIDERATO che l'organizzazione del Servizio di prevenzione e protezione è obbligatoria perché prevista da norme cogenti [art. 17, comma 1, lett. b), e art. 31, comma 4, D. Lgs. n. 81/2008] penalmente sanzionate [v. art. 17, comma 1, lett. b), e art. 55, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 81/2008, come sostituito dall'art. 32 del d. Lgs. n. 106/2009];

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008, "gli addetti e i responsabili del servizio, interno o esterni, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda...";

RITENUTO che, in relazione alle caratteristiche dell'Ente, ai siti che appartengono allo stesso, alle attività svolte ed al numero delle persone occupate, si considera adeguato un Servizio di prevenzione e protezione esterno costituito da due professionisti;

PRESO ATTO che, per l'espletamento dell'incarico, il Datore di lavoro dovrà continuare a fornire le informazioni di cui all'art. 18, comma 2, del D. Lgs. 81/2008, nonché planimetrie ed elaborati tecnici aggiornati di tutti i luoghi di lavoro, licenze e autorizzazioni, manuali d'uso e manutenzione e altra documentazione delle macchine usate, documentazione degli impianti esistenti e quanto altro sarà ritenuto necessario e sarà richiesto ai fini del completo assolvimento dell'incarico in esame;

DATO ATTO che il conferimento dell'incarico non comporta deleghe in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, per cui il Datore di lavoro, per effetto del conferimento dell'incarico stesso, ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008, non è esonerato dalla propria responsabilità in materia e che, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del citato decreto, "il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro";

RITENUTO pertanto affidare al dott. Sebastiano Dantoni (c.f. DNT SST 43R05B429T) ed al geom. Mariano Geraldini (c.f. GRL MRN 41E16B275A), titolari dello Studio di Consulenza sulla Sicurezza del Lavoro – Via Boris Giuliano 9 – Enna (Bassa), l'incarico di svolgere, per il periodo dall'1 GENNAIO 2015 al 31 dicembre 2015, i compiti propri del Servizio di prevenzione e protezione previsti dall'art. 33 del D. Lgs. n. 81/2008 per le attività esercitate da questo Ente, e in particolare designare il geom. Mariano Geraldini, Addetto del suddetto servizio e il dott. Sebastiano Dantoni, Responsabile del Servizio stesso, ai patti e condizioni di cui all'allegato disciplinare d'incarico;

VISTO l'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 12 aprile 2006. n. 163, come modificato dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis), della legge 12 luglio 2011, n. 106, di

conversione in legge del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, il quale prevede l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro;

CONSIDERATO peraltro, che l'incarico in esame è di natura fiduciaria e che la designazione non si presta ad essere raggiunta attraverso la procedura della gara tra i vari soggetti, dal momento che, per espressa previsione della lettera vb) del comma dell'articolo 17 penalmente sanzionata dalla richiamata lettera b) del comma 1 dell'articolo 55 del D.Lgs. n. 81/2008 (come sostituito dall'articolo 32 Lgs. 106/2009), la designazione del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dei rischi non può addirittura essere delegata dal Datore di Lavoro ad altri soggetti e nella considerazione che il RSPP non risponde personalmente delle contravvenzioni previste per inadempienze ad obblighi in materia di sicurezza sul lavoro della quali invece risponde il Datore di Lavori (v. Titolo I, capo IV sezione del D. Lgs. N. 81/2008, come sostituito dagli articoli 32 a 37 del D.Lgs. 106/2009);

CONSIDERATO che il costo relativo al conferimento del suddetto affidamento può essere valutato per i due professionisti, depurato del 5% a norma dell'art. 8 comma 8 Legge 89/2014 rispetto agli anni precedenti, in Euro 14.016,00 per il periodo dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, compresi contributi e oltre IVA 22% , e pertanto per un importo complessivo di €. 17.099,52, precisando che oltre alla corresponsione dell'onorario, null'altro spetta ai professionisti, a qualsiasi titolo, per l'incarico di cui al presente disciplinare.

RITENUTO pertanto è necessario impegnare la spesa complessiva (onorario, IVA, contributi e oneri) di Euro 17.099,52 al cap. 15410.01 (2.01.06.06) codice Siope 2601 del bilancio pluriennale 2014 – 2016 esercizio 2015,

VISTO il parere espresso in data 23/12/2014 dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a seguito delle consultazioni effettuate ai sensi dell'art. art. 50, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 81/2008;

DATO ATTO che trattasi di spesa tassativamente regolata dalla legge ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 in quanto finalizzata ad adempiere a precise disposizioni normative cogenti penalmente sanzionate che disciplinano il “Servizio di Prevenzione e Protezione” nei luoghi di lavoro [art. 17, comma 1, lett. b), e art. 55, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 81/2008] e relativi adempimenti ex art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 29.12.1997, approvata dal Co.Re.Co. di Palermo con decisione n. 1182/914 del 05.03.1998, con la quale è stato approvato il regolamento di contabilità;

VISTA la Determina Sindacale n.° 46 del 31/12/2013 di incarico per la posizione organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio al Geom. Antonino Castro;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 22.09.2014, esecutiva, di approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 30.09.2014 di assegnazione dei capitoli di P.E.G. per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016;

VISTA la delibera di c.c. n. 52 del 28/11/2014 di approvazione variazioni al bilancio annuale di previsione esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016, assestamento novembre 2014;

VISTO l'art. 51 comma 3, della legge 08/06/1990 n.°142, come introdotto dalla legge 15/05/1997 n°127, recepita con L. R. n.° 23/1998;

VISTO lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di Legge;

D E T E R M I N A

1. Affidare, ai sensi dell'art. 31, comma 4, del più volte citato D. Lgs. n. 81/2008, allo Studio di Consulenza sulla Sicurezza del Lavoro del Dott.

Sebastiano Dantoni e del Geom. Mariano Geraldì, Via Boris Giuliano, n. 9, Enna (Bassa), tel./fax 0935-531331, l'incarico di svolgere, nel periodo dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, i compiti propri del Servizio di prevenzione e protezione per le attività esercitate da questo Ente, e in particolare designare il geom. Mariano Geraldì (nato a Burgio (AG) il 16.05.1941 e residente in Enna – Corso Sicilia, n. 105, c.f. GRL MRN 41E16B275A, P. IVA 00616330866, e-mail geraldì@tin.it) Addetto del suddetto Servizio e il dott. Sebastiano Dantoni (nato a Caltanissetta il 5.10.1943 e residente in Enna – Via Giovanni Falcone, n. 1, c.f. DNT SST 43R05B429T, P. IVA 00616320867, e-mail dantoni.sebastiano@virgilio.it) Responsabile del Servizio stesso, ai patti e condizioni di cui all'allegato disciplinare d'incarico.

2. Approvare l'allegato schema di disciplinare d'incarico che regola i rapporti tra le parti e sottoscriverlo con i due professionisti.
3. **Attribuire ai due professionisti il compenso in Euro 14.016,00 per il periodo dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, compresi contributi e oltre IVA 22% , e pertanto per un importo complessivo di €. 17.099,52.**
4. **Impegnare la somma complessiva di Euro 17.099,52 comprensiva di IVA, contributi ed oneri, al cap.15410.01 per il pagamento allo Studio di Consulenza sulla Sicurezza del Lavoro del Dott. Sebastiano Dantoni e del Geom. Mariano Geraldì, Via Boris Giuliano, n. 9, Enna (Bassa), tel/fax 0935-531331.**
5. **Imputare la superiore somma di Euro 17.099.52 nel bilancio pluriennale 2015- 2017 al cap.15410.01 (2.01.06.06) codice siope 2601 esercizio 2015;**
6. **Acquisire dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 con la quale il professionista dichiara di assumere la piena responsabilità:**
 - **di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;**
 - **di essere in regola ai fini del DURC con i contributi previdenziali INPS, INAIL, o Cassa dei Professionisti;**
 - **di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di incarico;**
 - **la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n.68/1999 o, in alternativa, di regolarità dell'Impresa nei confronti della Legge 68/1999;**
 - **di impegnarsi ad osservare tutte le norme sulla tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;**
 - **il codice IBAN del conto corrente sul quale questo Comune farà confluire tutte le somme relative all'incarico in oggetto ed il nominativo della persona abilitata alla mobilitazione del conto;**
 - **di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.**
7. **Dare atto che trattasi di spesa tassativamente prevista dalla Legge ai**

sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 indifferibile ed urgente per la tutela della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavori;

8 Dare atto che il presente atto sarà pubblicato sul sito del Comune ai sensi dell'art. 18 legge 7 agosto 2012 n. 134 "Amministrazione aperta"

9 **Trasmettere copia del presente provvedimento, per conoscenza, al Sindaco, al Segretario Comunale, ai Signori Responsabili di Settore, ai Responsabili degli Uffici, al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.**

**Il Responsabile del Procedimento
(CASTRO ANTONINO)**

**Il Responsabile del Settore
(GEOM. CASTRO ANTONINO)**

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro lì 30/10/2015

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO**

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;